

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **129/1989** (ECLI:IT:COST:1989:129)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **09/02/1989**; Decisione del **06/03/1989**

Deposito del **16/03/1989**; Pubblicazione in G. U. **22/03/1989**

Norme impugnate:

Massime: **15353**

Atti decisi:

N. 129

ORDINANZA 6 - 16 MARZO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma primo, della legge 2 luglio 1957, n. 474 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione di frodi nel settore degli olii minerali), promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 1988 dal Pretore di Cividale del Friuli, nel procedimento penale a carico di Zancan Oreste, iscritta al n. 752 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il pretore di Cividale del Friuli, con ordinanza emessa il 4 ottobre 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che, in ordine alla norma impugnata il pretore accoglie l'orientamento giurisprudenziale prevalente circa la natura permanente del reato di omessa denuncia di deposito di oli minerali e in conseguenza circa la commisurazione della pena relativa con riferimento a tutti i prodotti immessi nel deposito abusivo e non soltanto a quelli rinvenuti al momento dell'accertamento (confronta la sentenza n. 887 del 1988 di questa Corte);

che il pretore medesimo, così interpretata la norma, ne lamenta la violazione del principio d'eguaglianza poiché, "comunque, la determinazione della pena sarebbe casualmente collegata alla possibilità di ricostruire anche attraverso riscontri contabili, il movimento di olii combustibili effettuato, con il perverso effetto che proprio la violazione "sostanziale" della norma, ovvero la clandestina movimentazione di olii effettuata al fine di frodare la riscossione delle imposte, dovrebbe essere, irrazionalmente, punita con la pena minima prevista, mentre la mera omissione formale della denuncia senza l'occultamento dei movimenti di olii minerali, comporterebbe la irrogazione di una sanzione ben più severa".

Considerato che una simile disparità di trattamento non discende dalla norma denunciata ma da un eventuale imperfetto accertamento dei fatti, talché appunto non si prospetta una questione di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione di frodi nel settore degli olii minerali), promossa dal pretore di Cividale del Friuli, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.